

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE BUTTERFLY ETS"**

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1) - È costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE BUTTERFLY ENTE DEL TERZO SETTORE". La Fondazione potrà far uso della denominazione abbreviata "FONDAZIONE BUTTERFLY ETS".

SEDE

ARTICOLO 2) - La Fondazione ha sede in Castrocara Terme e Terra del Sole (FC). La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione. La delibera del Consiglio di amministrazione di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso i terzi solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

SCOPI

ARTICOLO 3) - La Fondazione non ha scopo di lucro, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'intento di aiutare soggetti bisognosi e in via prioritaria prestare assistenza sociale e sanitaria a persone svantaggiate (anziani, handicappati, minori).

In particolare, la Fondazione intende operare:

- in Italia nei settori della beneficenza, assistenza sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento alle persone svantaggiate – specie i minori - in situazione di disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare;
- all'estero, nei confronti di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, con particolare finalizzazione alla tutela dei diritti civili basilari ed alla salvaguardia dei minori.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'**articolo 1**, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. **104**, e alla legge 22 giugno 2016, n. **112**, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **14 febbraio 2001**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive

modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. **53**, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. **125**, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del **22 aprile 2008**, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'**articolo 2** della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. **166**, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori

e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'**articolo 27** della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'**articolo 1**, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. **184**; dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione può svolgere le seguenti attività in ambito di attività di interesse generale:

- in Italia, mediante il sostegno, promozione, sviluppo, creazione e gestione di progetti in tutto il mondo volti a migliorare le condizioni di vita delle persone fortemente penalizzate, in particolar modo, i bambini ed i minori sfruttati ed in condizioni di disagio;
- in Italia, mediante il sostegno, promozione, progettazione, realizzazione e gestione di posti letto, istituti scolastici e di accoglienza, strutture educative, riabilitative e di accoglienza comprese impianti ed attrezzature sportive,
- all'estero mediante la promozione, il sostenimento e l'organizzazione di azioni ed iniziative umanitarie a favore delle popolazioni svantaggiate del "terzo mondo" anche attraverso organismi internazionali, enti ed organizzazioni non governative;
- la progettazione e realizzazione di istituti scolastici e di accoglienza in Paesi del Terzo Mondo con relative attività di promozione e sviluppo atte a reperire i fondi necessari alla realizzazione dei progetti individuati;
- promozione e sostegno di iniziative di adozioni a distanza;
- promuovere e sostenere le attività di volontariato nel campo dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione;
- curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni, riviste e manuali;
- organizzare raccolte fondi anche mediante iniziative quali aste di opere d'arte, lotterie;
- collaborare con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe affinità;
- avviare ogni attività ed iniziativa, comprese a titolo di esempio manifestazioni ed eventi, atte a raggiungere gli scopi sociali.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, perché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, meglio individuate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

La Fondazione potrà esercitare anche l'attività di raccolta fondi attraverso la richiesta da terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazioni di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e comunque in via non prevalente.

PATRIMONIO E MEZZI DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 4) Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che siano stati effettuati in sede di atto costitutivo e/o da alcuno dei partecipanti;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- dai proventi della propria attività che il consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- delle erogazioni liberali, legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di amministrazione;
- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.Lgs, n. 117/2017;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lg. n. 117/2017.

Il patrimonio comprensivo di eventuali di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3

del D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 5) - Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;
- l'assemblea dei Fondatori

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 6) - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, nominati dai fondatori. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è rieletto dai soci fondatori o loro eredi in linea retta. Il voto verrà comunque computato per teste anche nell'ipotesi di differente numero di eredi per ogni fondatore. I fondatori nominano pure il consigliere che venga a mancare per qualunque causa nel corso dell'esercizio: nel frattempo il consiglio provvede solo agli affari urgenti. I fondatori deliberano all'unanimità.

ARTICOLO 7) Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione. In particolare, il consiglio:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo sulla bozza predisposta dal segretario e il bilancio sociale ove redatto;
- nomina il presidente e il vice presidente se non nominato dai fondatori;
- convegni, congressi, giornate di studio e seminari;
- approva convenzioni con le ONG e le istituzioni operanti nel settore della solidarietà sociale nel terzo mondo;
- amministra il patrimonio della fondazione deliberando sulle destinazioni dei fondi patrimoniali;

- delibera sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni di ipoteche, donazioni e lasciti testamentari;
- assume e licenzia il personale dipendente ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- nomina il direttore, il segretario generale della fondazione, procuratori e funzionari e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- approva i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- delibera eventuali modifiche statutarie e le operazioni straordinarie;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- può delegare in tutto o in parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

ARTICOLO 8) - Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione ha luogo mediante lettera, fax o posta elettronica certificata da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante telegramma da inviarsi almeno due giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora della riunione e che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di dette deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, le cui funzioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o da persona designata dal consiglio in caso di sua assenza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente, o in mancanza, da persona designata dal consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza od in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o prendere visione dei documenti relativi. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione per la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

PRESIDENZA

ARTICOLO 9) - Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il vicepresidente.

Il presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega

in via generale o di volta in volta.

Il vice presidente sostituisce e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento. L'intervento del vicepresidente vale di per sé a significare l'assenza o l'impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

ARTICOLO 10) - Il segretario cura l'esecuzione delle delibere del consiglio, redige la bozza del bilancio preventivo o consuntivo e il bilancio sociale ove richiesto, i verbali delle riunioni del consiglio e li sottoscrive con il presidente.

Esercita, inoltre, le altre funzioni eventualmente delegategli dal consiglio.

RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11) - Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del vicepresidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Al vicepresidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuiti ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 12) – L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Se collegiale è composto da tre membri effettivi. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

L'Organo di controllo dura in carica cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del mandato ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, i Fondatori nominano un Revisore Legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione Legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

COMPENSI

ARTICOLO 13) – Il compenso dell'organo di controlli è determinato dai Fondatori all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

ARTICOLO 14) - L'assemblea dei Fondatori e suoi designati è convocata in unica convocazione dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'adunata ed è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di amministrazione che ne rappresenti la maggioranza. A ciascun socio fondatore o suo designato spetta un voto purché lo stesso abbia provveduto al pagamento della quota annuale. Ogni Fondatore può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Fondatore. Ogni Fondatore non può essere portatore di più di due deleghe. L'assemblea delibera:

- sul numero - non superiore a cinque - dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- sulla nomina dei consiglieri del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ed eventualmente del Presidente stesso;
- sulla durata in carica degli stessi;
- sulla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti.

L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di amministrazione le informazioni relative all'amministrazione.

ESERCIZI BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 15) – L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e depositarlo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale

delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte.

Nel caso in vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma1 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di amministrazione deve approvare il Bilancio Sociale, contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

ARTICOLO 16) – In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne nomina il liquidatore, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 17) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in materia di fondazioni, nonché le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.TO CLAUDIO MANERI

F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)